



Paolo Di Giorgi
Notaio

-----Allegato "C" " al N. **15.529** della raccolta

-----**STATUTO**-----

Art.1) Costituzione - Sede - Durata-----

Ai sensi del D.Lgs n.117/2017 è costituita una associazione denominata-----

-----"IL QUADRIFOGLIO - ENTE DEL TERZO SETTORE"-----

con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Nizzeti n.66, pal.A.-----

La sua durata è fissata al 31 dicembre 2050.-----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi operative in Italia e

all'Estero.-----

Art.2) Scopo e Attività Istituzionali-----

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale e svolge tale attività nel settore

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.-----

Essa ha pertanto ad oggetto la promozione dell'assistenza sociale e

socio - sanitaria in genere, l'assistenza sanitaria anche a mezzo di

ambulanze, con o senza medico a bordo, per il pronto soccorso ed il

trasporto di pazienti nefrologici, trasporto infermi ed emo-dializzati con

mezzi speciali e/o all'uopo adibiti nonchè la promozione e la

realizzazione, anche in collaborazione con gli Enti preposti, di corsi di

orientamento e formazione professionale e di aggiornamento, mediante

corsi anche autorizzati del relativo personale.-----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo

Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con

apposito Decreto Ministeriale. -----

	La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.-----	
	L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la	
	propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di	
	lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche	
	essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.-----	
	Art.3) Associati -----	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi	
	emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e	
	personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio	
	delle attività che ne sono l'esplicazione.-----	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con	
	deliberazione dell'organo amministrativo.-----	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le	
	persone.-----	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo	
	Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali	
	l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione	
	mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente	
	dall'Organo Amministrativo.-----	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione	

	(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali	
	del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il	
	quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. -----	
	Art.4) Volontari -----	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività	
	dell'opera di volontari.-----	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore	
	dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e	
	gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. -----	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.-----	
	Art.5) Ammissione degli Associati -----	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo	
	Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie	
	generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. -----	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata	
	da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il	
	richiedente è iscritto nel libro degli associati. -----	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può	
	chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si	
	pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.-----	
	Art.6) Recesso ed esclusione -----	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può	
	recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione	

	all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta	
	ricezione.-----	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di	
	pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa	
	deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti	
	dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle	
	obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con	
	deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta	
	deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.-----	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione	
	l'associato può essere riammesso.-----	
	Art.7) Organi dell'Associazione -----	
	Sono Organi dell'Associazione:-----	
	a) l'Assemblea degli associati;-----	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;-----	
	c) il Presidente;-----	
	d) l'Organo di Controllo.-----	
	Art.8) Assemblea degli Associati -----	
	A) Funzioni -----	
	L'assemblea degli associati:-----	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e il Revisore;-----	

	- approva il bilancio di esercizio;-----	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-----	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;-----	
	- approva i regolamenti;-----	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione	
	dell'Associazione;-----	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che	
	respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un	
	associato;-----	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente	
	Statuto.-----	
	B) Convocazione-----	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede	
	dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo	
	delle cariche venute a scadere.-----	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio	
	Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.-----	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda	
	convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni	
	associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la	
	prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima	

	dell'assemblea.-----	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di	
	posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di	
	ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta	
	validamente pervenuta all'Associazione.-----	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7	
	(sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----	
	C) Diritto di voto -----	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta)	
	giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata	
	la delibera di ammissione dell'associato.-----	
	Ciascun associato esprime un solo voto. -----	
	Non è ammessa delega.-----	
	Il voto si esercita in modo palese.-----	
	D) Svolgimento-----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o,	
	in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea	
	stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un	
	segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio	
	nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi	
	l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali	
	dell'Assemblea.-----	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno	

	dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;	
	il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai	
	presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di	
	voto.-----	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli	
	associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i	
	fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----	
	E) Maggioranze -----	
	Le assemblee non aventi ad oggetto modifiche dello statuto sociale e	
	scioglimento dell'Associazione sono valide qualsiasi sia il numero dei	
	partecipanti. -----	
	I soci possono deliberare con la maggioranza dei presenti. -----	

	Le assemblee aventi ad oggetto le modifiche dello statuto nonchè lo	
	scioglimento anticipato dell'associazione sono valide con la presenza	
	della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due	
	terzi (2/3) dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito	
	verbale.-----	
	L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera, con la	
	presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e a maggioranza semplice,	
	circa gli atti che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili	
	patrimonio dell'Associazione. Destinatari di eventuali donazioni	
	potranno essere esclusivamente organizzazioni qualificate come ONLUS	
	o a queste equiparate, enti morali e religiosi, associazioni con finalità	
	affini a quelle dell'Associazione.-----	
	Art.9) Consiglio Direttivo -----	
	A) Funzioni-----	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.·	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione.-----	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:-----	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;-----	
	- convocare l'Assemblea degli associati;-----	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;-----	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;-----	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento	
	dell'Associazione;-----	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o	

	riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed	
	immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi	
	finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,	
	con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;-----	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di	
	ingresso;-----	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;-----	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure	
	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli	
	atti;-----	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente	
	demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.-----	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche	
	deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----	
	B) Composizione -----	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da	
	tre a nove determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il	

	Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in	
	carica a tempo indeterminato e sino a revoca. Essi sono rieleggibili. -----	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei	
	seguenti requisiti: -----	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza	
	professionale; -----	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli	
	propri dell'associazione. -----	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca,	
	in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità	
	o incompatibilità per Legge. -----	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente	
	un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. -----	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri,	
	gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in	
	carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. -----	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute	
	per lo svolgimento dell'incarico. -----	
	C) Funzionamento -----	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi	
	mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	

	dell'avvenuta ricezione.-----	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno	
	sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può	
	essere convocato con un preavviso di almeno (quarantotto ore).-----	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.-----	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in	
	carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e	
	non vi si oppongano.-----	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso	
	di parità prevale il voto del Presidente.-----	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le	
	seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i	
	fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine	
	del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e	

	dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.-----	
	D) Doveri dell'ufficio-----	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività	
	in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non	
	partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o	
	dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo	
	scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in	
	modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.-----	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in	
	conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il	
	Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.-----	
	Art.10) Presidente dell'Associazione -----	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei	
	terzi e in giudizio.-----	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone	
	l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica	
	a tempo indeterminato e sino a revoca ed è rieleggibile.-----	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il	
	Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati.-----	
	Art.11) Organo di Controllo -----	
	A) Funzioni-----	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,	

	l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale	
	dei conti.-----	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle	
	dell'assemblea che approva il bilancio.-----	
	B) Composizione -----	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra	
	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.-----	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.-----	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del	
	Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una	
	tantum, durata ultra o infra triennale.-----	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.	
	2399 cod. civ.-----	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con	
	quella di componente il Consiglio Direttivo.-----	
	Art.12) Revisione legale dei conti -----	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno	

	l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro. -----	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo;	
	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro. -----	
	Art.13) Patrimonio dell'Associazione -----	
	A) Composizione -----	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle	
	quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi	
	di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund	
	raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di	
	bilancio. -----	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così	
	come definita dal presente Statuto all'art. 2. -----	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la	
	distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione	
	di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti	
	attività:-----	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta	
	cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o	

	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni; -----	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per	
	le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche	
	competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;---	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;-----	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli	
	di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo	
	grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale;-----	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di	
	ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.]----	
	Art.14) Bilancio -----	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno. -----	

	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo	
	deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un	
	bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato	
	patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e	
	oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che	
	illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e	
	gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali	
	osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal	
	Revisore.-----	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è	
	depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del	
	Consiglio Direttivo.-----	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve	
	predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato	
	annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli	
	emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del	
	Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli	
	associati.-----	
	Art.15) Devoluzione -----	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad	

[illegible]

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE
ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 e art. 68 - ter, Legge 16
Febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania, con studio in viale
Vittorio Veneto n.59, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Catania e Caltagirone, certifico mediante apposizione al presente file -
riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive
diciotto facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non
modificabile - file *.pdf/a - della mia firma (dotata di Certificato di vigenza
valido fino al 28 Agosto 2026 alle 08:45:09 UTC, rilasciato dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è
conforme al documento originale analogico da me Notaio redatto, firmato a
norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, l'esecuzione e
produzione della presente copia di documento analogico formata su
supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Catania lì 30 Gennaio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi